



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Provinciale di Livorno
Direzione Provinciale dei Servizi Vari
Via Meucci, 6 – 57124 Livorno
Tel. 0586/48451 – Fax 0586/4845203

Livorno, 01/2007

Prot. n.
Servizio St.

RACCOMANDATA A.R.

Per la notifica all'insegnante

Oggetto: Insegnante - Partita di spesa fissa n. 1
Partecipazione di credito erariale

- Visti il Regio Decreto 23/5/1924 n. 827 ; l'art. 3 del Regio Decreto 19/1/39 n. 295; il Regio Decreto 14/4/1910 n.639 ; l'art. 3 del D.P.R. 30/6/1955, n. 1544 ; gli artt. 573 e 579 delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro, libro III, approvato con D.M. Tesoro del 15/12/1972;
- Vista la legge 7/8/1990 n. 241 e successive integrazioni ed in particolare gli artt. 7, 8 e 21 te r;
- Visto il D. Lgs n. 51 del 19/2/1998 “ Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado”
- Visto l'art. 1, comma 1, della legge 28/9/1998 n. 337 recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legge in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione;
- Visto il D. Lgs. n. 46 del 26/2/1999 recante “ Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge n.337 del 28/09/1998”;
- Viste le circolari n.1397 del 21/12/1982 e n. 567 del 08/4/1994 del Ministero del Tesoro – D.G.S.P.;
- Vista la circolare n. 481 del 16/12/2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che detta precise istruzioni in ordine al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo;
- Visto che gli arretrati per il personale interessato relativi al CCNL del comparto scuola per il quadriennio giuridico 2002/2005 e biennio economico 2002/2003 sono stati liquidati dal Centro Nazionale Calcolo e Contabilità di Latina (C.N.C.C.) sulla rata di stipendio del mese di Agosto 2003 e nel mese di settembre 2003;
- Visto che, in esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro di Livorno n.504/2005 e dei successivi adempimenti amministrativi sono state corrisposte alla S.V. per il periodo dal 01/04/2002 al 31/07/2003 le somme relative all'indennità di vacanza contrattuale;
- Visto che, con la nota prot. n. 106 del 02/01/2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro- Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro- Ufficio V- ha confermato quanto riportato nella comunicazione dell'8/11/2006, secondo la quale le somme corrisposte per indennità di vacanza contrattuale “ non erano piu' dovute stante l'avvenuta applicazione del contratto” ed ha ribadito “la natura provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale” con conseguente destinazione finale della medesima a conguaglio con gli arretrati del nuovo contratto collettivo;

- Considerato che in sede di conguaglio tra quanto corrisposto per indennità di vacanza contrattuale per il periodo dal 01/04/2002 al 31/07/2003 e quanto effettivamente dovuto è emerso un credito erariale, di **€ 215.04 (duecentoquindici/04)**
- Vista la comunicazione dell'avvio di procedimento di cui agli artt. 7 e seguenti della legge 7/8/1990 n. 241 trasmessa alla S.V. presso l'Ufficio di servizio con nota n. 23816 del 08/11/2006_raccomandata A.R.;
- Considerato che l'interesse pubblico deve essere perseguito riportando la situazione in atto allo stato conforme al diritto, sia per i motivi suesposti, sia per la necessità di prevenire ed ovviare al verificarsi di casi della specie;
- Considerato che in ogni caso è principio generale che il rapporto paritetico tra dipendente pubblico e Pubblica Amministrazione, che caratterizza l'erogazione ed il godimento dello stipendio, postula l'applicazione della disciplina civilistica di cui all'art. 2033 Cod. Civ. secondo il quale il pagamento di somme non dovute è fonte dell'obbligo di restituirle in capo al percipiente e del diritto a ripeterle in capo al solvens;
- Considerato che eventuali ulteriori considerazioni, quali la possibile buona fede del percipiente ed l'incidenza del recupero sul bilancio familiare del percipiens medesimo, non possono che assumere un ruolo secondario ai fini della determinazione amministrativa volta a disporre il recupero (Cons. Stato - Sez. IV, n. 320 del 3 maggio 1986, T.A.R. Toscana n. 506/95);
- Considerato che comunque l'amministrazione può provvedere al recupero di somme indebitamente corrisposte senza incidere significativamente sulla sufficienza della retribuzione ad assicurare i bisogni essenziali della vita ove operi una ritenuta non superiore al quinto, aumentabile al terzo dello stipendio, secondo le misure ritenute dall'art. 3 del R.D. L. 19/07/1939 n. 295 compatibili con le condizioni di vita da assicurare in ogni caso,;
- Ritenuto che per dodici mensilità, a decorrere dalla rata scadente il **23/02/2007**, verrà operata sulla partita di stipendio di cui la S.V. è titolare la ritenuta di **€ 17,92 (diciassette/92)** mensili, inferiore ad 1/5 delle competenze, nell'attesa che si pervenga alla definitiva regolarizzazione del debito. Al riguardo si fa presente che la ritenuta in questione è in realtà di entità inferiore a quella indicata in quanto, essendo computata in detrazione dell'imponibile IRPEF comporta una riduzione delle ritenute fiscali che gravano sullo stipendio. La ritenuta effettiva, pertanto, è pari alla differenza tra quella nominale e la riduzione d'imposta;
- Considerato che, alla luce delle modalità di rifusione sopra precisate, appare prevalente l'interesse pubblico alla restituzione rispetto alla limitabile incidenza della rifusione medesima sulla possibilità di soddisfacimento dei bisogni essenziali della vita della S.V.;
- Ritenuto che debba provvedersi all'emanazione del provvedimento per il recupero del credito erariale;
- Considerato che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo valido ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 51 del 19/2/1998;

SI DISPONE

Il recupero del precitato credito erariale ammontante a Euro totali € 215.04 (duecentoquindici/04)

SI INGIUNGE

Alla S.V. di rifondere la somma totale di **€ 215.04 (duecentoquindici/04)** mediante dodici rate mensili di **€ 17,92 (diciassette/92)**, che verranno trattenute direttamente sullo stipendio a decorrere dal mese di febbraio 2007